

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

| | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 1) Dott. | Antonello | Fabbro | Presidente |
| 2) Dott. | Bruno | Casciarri | Giudice |
| 3) Dott.ssa | Alessandra | Burra | Giudice |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/9/2020,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

*

VISTO

il ricorso del 9/6/2020 con cui la signora Patrizia Michieletto, A.U. della Michieletto s.r.l. ha chiesto l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, depositando piano, proposta e documenti, come prevede l'art. 161, commi secondo e terzo L. Fall.;

rilevato

che la società in data 5/10/2020 ha depositato una nota integrativa di chiarimenti, in adempimento alla richiesta del Tribunale di cui al provvedimento del 25/9/2020;

visti la domanda, il piano, la proposta, l'attestazione e la restante documentazione;

viste le modifiche alla proposta di cui alla memoria del 24/7/2020,

visto il parere espresso dal Commissario Giudiziale con nota del 5/10/2020,

dato atto che non pendono istanze di fallimento,

dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;

sentita la relazione del giudice relatore;

ritenuto che ricorrono le condizioni tutte prescritte dall'art.160 1° comma L.F.;



ritenuto che l'impresa versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come può desumersi dai dati di cui al piano di concordato, dalla proposta e dall'istanza di ammissione alla procedura,

verificata la completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 161 L.F. comprendente la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (attestazione del dott. Eros De March), nonché, trattandosi di concordato con continuità aziendale diretta, l'attestazione del medesimo professionista sulla circostanza che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

rilevato che le passività della società vengono quantificate come segue:

prededuzioni: € 370.507

privilegiati: € 2.322.643

chirografari: € 953.092

e che di tali passività è così previsto il soddisfacimento:

prededuzioni: € 370.507

privilegiati: € 924.557

chirografari: € 43.516

rilevato che:

il piano prevede tra l'altro:

la formazione di quattro classi di creditori chirografari, ossia:

- 1)creditori privilegiati degradati erario - enti previdenziali (classe 1) € 1.536.276 con soddisfazione prevista pari al 10%;
- 2)creditori finanziari (classe 2) € 85.223 con soddisfazione prevista pari al 3%;
- 3)creditori privilegiati degradati e chirografari (classe 3) € 750.253 con soddisfazione prevista pari al 5%;
- 4) creditori postergati (classe 4) € 179.148 che non riceveranno alcuna soddisfazione;

il versamento di € 200.000,00 quale nuova finanza da parte del signor Daniele Gheno, subordinatamente all'omologa definitiva del concordato preventivo o comunque, in caso di eventuale impugnazione del concordato, anche solo



all'ottenimento della sentenza della corte d'appello che conferma l'omologa,
anche qualora tale sentenza fosse soggetta ad ulteriore gravame;

la Società debitrice propone di soddisfare il ceto creditorio entro la data finale del
31/12/2024 come segue:

- pagamento integrale delle spese in prededuzione;
- pagamento del creditore garantito da privilegio immobiliare fino a concorrenza del
valore del bene a garanzia, dedotte le spese in prededuzione allocate al compendio
immobiliare;
- pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio mobiliare, seguendo l'ordine
dei privilegi ex art.2777 e ss. c.c. fino agli artt. 2753 e 2778 c.c., nel limite
dell'importo di € 106.572;
- pagamento parziale nella misura del 10 % dei crediti di natura previdenziale inseriti
nella classe 1, in merito ai quali la società debitrice ha presentato proposta di
transazione di cui all'art 182 ter L.F.;
- pagamento parziale nella misura del 10 % dei crediti di natura erariale inseriti nella
classe 1, in merito ai quali la società debitrice ha presentato proposta di transazione di
cui all'art 182 ter L.F.;
- pagamento parziale nella misura del 3 % dei crediti di natura finanziaria assistiti da
privilegio e degradati per incapienza del bene su cui insiste la prelazione, nonché di
quelli aventi natura chirografaria, inseriti nella classe 2;
- pagamento parziale nella misura del 5 % degli altri creditori privilegiati degradati e dei
creditori chirografari, inseriti nella classe 3;
- nessun pagamento dei creditori postergati inseriti nella classe 4;

ritenuto che la suddivisione in classi risponde ai criteri di cui all'art. all'art. 160 comma
1 lett. c) e comma 2 ultimo periodo L. Fall.;

ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della proposta come formulata,

ritenuto di mantenere gli obblighi informativi stabiliti nel decreto di concessione del
termine di cui all'art. 161 comma 6 L. Fall.,

ritenuto che, ai fini del versamento ex art. 163 n. 4 L. Fall., vanno tenute in
considerazione anche le spese per le eventuali perizie e per i controlli e verifiche di
competenza dell'organo commissariale,

P. Q. M.

visti gli artt. 160, 163 e 186 bis a Legge Fallimentare,



a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della Michieletto srl con sede in Castelfranco Veneto;

b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura il dott. Antonello Fabbro;

c) conferma la nomina del dott. Emilio Abrami quale commissario giudiziale;

d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno **26/1/2021** alle ore 11 avanti al giudice delegato nel Tribunale di Treviso;

e) dispone che il Commissario Giudiziale, entro 15 giorni, comunichi a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (che dovrà essere comunicato entro dieci giorni dalla nomina al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

f) dispone che il commissario depositi la relazione *ex art. 172 l.f.* in cancelleria entro il **termine di 45 giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

g) stabilisce:

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi sull'esistente conto della procedura, ai sensi dell'art. 163, secondo comma n. 4) l.f., la ulteriore somma di € 50.000,00 a copertura parziale delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento sul conto corrente in essere intestato alla procedura;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.;

h) dispone che la società continuerà ad ottemperare agli obblighi informativi stabiliti nel decreto di concessione del termine di cui all'art. 161 comma 6 L. Fall.,

i) ordina alla società ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.



Il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).

Treviso, 8 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
dott. Antonello Fabbro

